



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 151

Contenuto dei registri

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore:

- 1) il numero d'ordine e la data di iscrizione;
- 2) le generalita', il luogo e la data di nascita e la residenza;
- 3) il grado di istruzione;
- 4) l'iscrizione nelle liste di leva;
- 5) l'esito di leva;
- 6) ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile;
- 7) le attestazioni di benemerenze militari e civili;
- 8) lo stato di famiglia;
- 9) gli infortuni sul lavoro;
- 10) lo stato di servizio;
- 11) le pene disciplinari;
- 12) le condanne per qualsiasi reato;
- 13) la data e il motivo della cancellazione. Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna.

Versione in vigore dal 21 aprile 1952 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-151-contenuto-dei-registri/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it